

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Bologna**Fatto**

Il signor, in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Bologna, in data 16 settembre 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere avere accesso agli atti relativi alla selezione e premiazione di diciotto dipendenti per l'attività svolta nell'anno 2005 e nell'anno 2006 e di accesso agli atti esaminati dall'ufficio, in sede di selezione dei premiati, per l'attività svolta da lui stesso nell'anno 2005 e nell'anno 2006.

L'amministrazione resistente, con mail del 3 novembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso.

Pertanto, il signor, il 5 e l'11 novembre 2008, ha presentato due ricorsi alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro tale diniego.

Il 18 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione, nella quale ha ribadito il proprio diniego al richiesto accesso.

Diritto

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Dal carteggio, spesso informale, intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e l'odierno ricorrente, pur nella difficoltà di distinguere tra opinioni espresse dagli organi "a titolo personale", giustificazioni e, dall'altra parte, contestazioni di diversi provvedimenti adottati, valutazioni contrapposte sull'andamento dell'ufficio e dei dipendenti, emerge che le istanze di accesso di che trattasi, motivate dall'esigenza del lavoratore di difendersi, sono state in parte rigettate in quanto si è ritenuto non applicabile la legge n. 241 del 1990; in parte rigettate per genericità; in parte rigettate perché i documenti richiesti non esistono; in parte rigettate perché i documenti in questione sono altresì in possesso delle organizzazioni sindacali alle quali è stato fatto invito al dipendente di rivolgersi; in parte rigettate perché facilmente reperibili nella c.d. "bacheca elettronica" dell'ente.

Al fine di decidere la questione, va preliminarmente messo in rilievo che le richieste di accesso dell'odierno ricorrente sono state avanzate per motivi di giustizia, per difendersi cioè in un ricorso pendente innanzi al giudice del lavoro avverso provvedimenti di assegnazione di voci stipendiali cui i documenti in questione si riferiscono.

Considerato l'elevato grado di protezione che la tutela giudiziaria cui la richiesta di accesso è strumentale riceve dalla Costituzione e atteso che non risulta controverso in atti che i documenti in questione risultano collegati all'interesse dedotto in giudizio, nessuna delle motivazioni poste a base del rifiuto dell'accesso da parte dell'Amministrazione appaiono condivisibili.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

Non lo è quella relativa alla natura “sindacale” degli atti che disciplinano la ripartizione dei fondi e la conseguente asserita inapplicabilità della legge n. 241 del 1990. La circostanza che detti atti siano stati adottati in sede di accordi sindacali non li sottrae all'accesso stante l'incidenza diretta e non meramente mediata che essi hanno sulla formazione della retribuzione del dipendente.

Non lo è quella relativa al fatto che tali documenti siano altresì in possesso delle organizzazioni sindacali che con minor sforzo potrebbero reperirli, atteso che la circostanza che i documenti amministrativi siano altresì in possesso di soggetti estranei all'amministrazione non toglie il dovere di quest'ultima di consentire l'accesso ove questo sia dovuto.

Non è condivisibile ancora la motivazione basata sulla genericità considerato che i documenti richiesti sono individuati dal ricorrente con sufficiente chiarezza.

Non è da condividere, infine, la motivazione basata sulla circostanza che i documenti siano accessibili in quanto pubblicati nella “bacheca elettronica”, ben potendo residuare un interesse alla visione o all'estrazione dell'originale del documento al fine, ad esempio, di verificarne l'autenticità o al fine di trarre ulteriori elementi di difesa.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che i ricorsi debbano essere accolti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Cremona**Fatto**

Il signor, il 28 settembre 2008, ha presentato alla Prefettura di Cremona un'istanza formale di accesso “agli atti posti alla base del provvedimento di diniego di revoca del decreto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive” adottato nei suoi confronti.

L'amministrazione resistente, in data 10 settembre 2008, accoglieva parzialmente la suddetta istanza, differendo di ulteriori trenta giorni l'accesso alla restante documentazione, in attesa dell'autorizzazione della competente Procura della Repubblica.

Non avendo l'amministrazione resistente fornito, successivamente, alcun ulteriore riscontro alla suddetta istanza, il signor, l'11 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Il 20 novembre 2008, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor

Diritto

In considerazione dell'interessamento della Procura della Repubblica competente per l'ottenimento dell'autorizzazione al richiesto accesso, la Commissione ritiene di dovere sospendere ogni decisione circa la fondatezza o meno del ricorso, in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo da parte dell'amministrazione resistente, successive alla notifica del ricorso stesso.

PQM

La Commissione sospende ogni decisione, in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione resistente riguardanti l'ottenimento della richiesta di autorizzazione all'accesso da parte della Procura della Repubblica competente.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale di Roma**Fatto**

Il signor, nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Regionale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 Ottobre 2008 il ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso chiedendo, in particolare, di invitare il responsabile del procedimento in causa a fornire urgentemente risposta alle proprie richieste di accesso e chiedendo, altresì, di valutare "se esistono elementi tali da indurre la stessa ad agire di iniziativa in altre sedi giurisdizionali".

Successivamente, in data 21 novembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica che l'istanza dell'odierno ricorrente è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia**Fatto**

Il signor, dottore Agronomo, in data 1.9.2008, presentava, in data 1.9.2008, istanza di accesso al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, a tutte le schede di voto relative alle elezioni svoltesi il 13.11.2007 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, trasmesse al Ministero della Giustizia dai 92 Consigli degli ordini provinciali dei Dottori agronomi e Forestali, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del d.p.r. 169/2005, che risultano essere state acquisite ed esaminate dalla Commissione elettorale nominata con D.M. del 27.3.2008 e successivamente utilizzate per la redazione del verbale di proclamazione degli eletti del 13.8.2008, rappresentando di avere un interesse legittimo, concreto ed attuale ad accedere a tali schede, in ragione della sua partecipazione alle elezioni in questioni, all'esito delle quali è risultato non eletto.

Essendo l'Amministrazione rimasta silenziosa sulla predetta istanza, il signor, sul presupposto che si fosse formato il silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, con ricorso del 31.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alle schede di voto.

Successivamente, in data 12.11.2008, il Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile-Ufficio III Libere Professioni invitava il ricorrente a prendere contatto con il predetto Ufficio, presso il quale sono depositati gli atti richiesti, consentendo in tal modo l'accesso a tali atti.

Diritto

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Ministero della Giustizia, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Associazione per il
contro

Amministrazione resistente: Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

Fatto

L'associazione per il, il cui scopo è quello di promuovere l'uso del software libero e dei formati aperti in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in data 16.8.2008 inoltrava al Ministero per la pubblica Amministrazione e l'innovazione istanza per l'accesso ai protocolli di intesa sottoscritti dal Ministero con Microsoft Italia s.r.l. nonché con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Microsoft Italia s.r.l..

Maturatosi il diniego tacito dell'accesso, la predetta Associazione in data 29.10.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai predetti protocolli di intesa ed ai documenti inerenti ai procedimenti amministrativi di cui i protocolli fanno parte.

A sostegno del ricorso l'associazione, richiamata la giurisprudenza della Commissione che ha affermato la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso, da parte degli enti esponenziali rappresentativi di interessi diffusi, ai documenti la cui acquisizione sia funzionale al perseguitamento dei fini statutari, deduce di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti in questione, in considerazione dell'impatto dei procedimenti amministrativi cui i summenzionati protocolli di intesa afferiscono sul software libero e della loro incidenza negativa sugli interessi rappresentati e tutelati dall'associazione ricorrente.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'interesse diretto, concreto ed attuale dell'associazione ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, sulla base della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di legittimazione degli Enti esponenziali di interessi diffusi e degli specifici precedenti della Commissione, puntualmente richiamati dalla ricorrente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso circa la finalità statutaria dell'associazione ricorrente di assicurare la promozione del software libero e dei formati aperti, in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che potrebbe essere pregiudicata dai protocolli di intesa in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita ad esaminare l'istanza di accesso della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ditta di
contro

Amministrazione resistente: Enel Servizi s.r.l.

Fatto

Il signor, nella qualità di titolare della Ditta esercente attività di vigilanza privata e reception, classificatasi seconda nella graduatoria relativa alla procedura negoziata tra fornitori qualificati, avviata, ai sensi dell'art. 232 del d.lgs. n. 163/2006, dalla Enel Servizi s.r.l. per l'affidamento dei servizi di vigilanza e reception presso gli uffici civili ed industriali di Enel ubicati nelle province di e di, con nota del 9.7.2008, inoltrava istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara chiedendo, in particolare, il rilascio di copia dei seguenti atti e documenti: delibera relativa alla composizione della commissione di gara; verbali completi della commissione di gara; graduatoria delle imprese partecipanti, comprensiva della tabella dei costi offerti per il servizio di vigilanza e custodia non armata e reception; copia delle giustificazioni dei costi delle imprese partecipanti; copia dei certificati camerale delle imprese partecipanti; eventuali richieste della commissione successive alla data del 17.4.2008 aventi ad oggetto l'integrazione dei documenti relativi alla giustificazione dei costi ovvero alla sospetta anomalia; delibera dell'Enel servizi s.r.l. relativa all'eventuale aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria dei servizi oggetto di gara; delibera dell'impresa aggiudicataria relativa alla ripartizione delle competenze del raggruppamento temporaneo di imprese in ordine all'esecuzione del contratto oggetto di gara.

Con nota del 7.8.2008 Enel servizi comunicava alla ditta oggi ricorrente di non poter dar seguito integralmente all' istanza di accesso agli atti, tenuto conto dell'opposizione del controinteressato, fondata su esigenze connesse alla tutela dei segreti industriali e privative commerciali oltre che alla riservatezza di rapporti con terzi, manifestando l'intenzione di consentire solo l'accesso alla documentazione non coperta da riservatezza.

Con ulteriore nota del 25.9.2008 la ditta ricorrente ribadiva la propria istanza di accesso sia nella forma della visione che della estrazione di copia.

In data 7.10.2008, presso gli uffici di Enel, venivano esibiti alla ricorrente alcuni dei documenti richiesti, specificamente indicati nel ricorso alla Commissione; la ricorrente insisteva nella richiesta di rilascio di copia di tutti gli atti di gara al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi giudiziarie competenti. In data 15.10.2008 il difensore della ricorrente, recatosi nuovamente presso gli uffici di Enel, prendeva visione di 2 plichi sigillati contenenti i giustificativi dei costi, della visura camerale della s.r.l. e del provvedimento di opposizione all'accesso della capogruppo del raggruppamento.

In data 29.10.2008 la ricorrente insisteva nella propria istanza di estrazione di copia di tutta la documentazione di gara.

Con ricorso del 29.10.2008 la ditta di, ritenuta l'illegittimità del rifiuto da parte di Enel s.r.l. di consentire l'accesso mediante

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

estrazione di copia di tutta la documentazione di gara, adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Nessun dubbio può sussistere circa la configurabilità in astratto di un diritto di accesso ai documenti relativi alla procedura in questione espletata da Enel Servizi, società appartenente al gruppo Enel, e quindi indirettamente partecipata dallo Stato, cui non può esser negata la qualifica di gestore di pubblici servizi, ex art. 23 della legge n. 241/90.

Allo stato degli atti si deve ritenere superata la questione della necessità di tutelare eventuali segreti industriali, sollevata dal controinteressato Istituto di vigilanza privata notturna e diurna s.r.l. (risultato aggiudicatario del servizio), posto che Enel Servizi s.r.l. ha comunque consentito l'accesso a tutti i documenti e gli atti di gara, sub specie di visione degli stessi, in data 15.10.2008.

In tale data la società ricorrente ha potuto esaminare tutta la documentazione in questione, essendo stata consentita la visione anche dei documenti contenuti in due buste sigillate, in cui erano presenti anche i giustificativi dei costi, vale a dire documenti che, nell'ottica del controinteressato, sarebbero tutelati dal segreto industriale.

Evidentemente Enel servizi s.r.l. nel consentire l'esame integrale di tutta la documentazione di gara ha mostrato di ritenere che l'interesse alla tutela di eventuali industriali fosse recessivo rispetto all'interesse della società ricorrente all'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei propri diritti ed interessi in giudizio, conformemente a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90.

L'accesso alla documentazione sub specie di esame della stessa da parte della ricorrente non ha comportato la rinuncia da parte della stessa a far valere il diritto di accesso vantato dalla stessa, come è confermato dal fatto che la ditta in data 29.10.2008 ha reiterato integralmente la propria originaria istanza di accesso, soddisfatta solo parzialmente in data 15.10.2008.

Tale istanza è assolutamente fondata, alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia...".

A differenza di quanto previsto dal testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale in alcuni casi il diritto di accesso era esercitabile solo mediante esame dei documenti, (arg. ex art. 24, comma 2, lettera d) del testo originario della legge n. 241/90, secondo il quale con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, pur potendosi prevedere l'esclusione del diritto di accesso a tutela della riservatezza di terzi gruppi, imprese e persone, avrebbe dovuto garantire comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici), per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2005, il diritto di accesso è sempre esercitabile mediante estrazione di copia dei documenti.

Nel caso di specie, Enel servizi s.r.l., consentendo l'esame di tutta la documentazione di gara ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza del diritto di accesso, ma ha arbitrariamente escluso la possibilità di estrazione di copia della predetta documentazione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Enel servizi s.r.l. a riesaminare l'istanza della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di Napoli**Fatto**

Il signor, destinatario di un avviso orale emesso in data 6/10/2008 dal Questore di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956, con istanza di accesso depositata in data 16.10.2008, a mezzo del suo legale, chiedeva in visione i documenti propedeutici al provvedimento in questione, con riserva di estrarne copia, specificando che tale istanza era motivata dall'esigenza di acquisire i dati necessari per la eventuale difesa in giudizio dei suoi diritti.

In data 14/10/2008 l'Amministrazione negava l'accesso ai documenti, alla stregua del D.M. n. 415/1994, trattandosi di documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Con ricorso del 28.10.2008 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti in questione, assumendo l'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, anche alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Diritto

L'Amministrazione, a sostegno del diniego di accesso opposto al ricorrente, invoca il disposto dell'art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415 del Ministro dell'Interno (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, alla lettera a), tra l'altro, sottrae espressamente all'accesso gli atti e i documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

Si tratta di una previsione contenuta in una fonte normativa secondaria che riecheggia il disposto dell'art. 24 comma 6, lettera c) della legge n. 241/90, a norma del quale il Governo può, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sottrarre all'accesso i documenti riguardanti le azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità.

Il diniego di accesso al documento in questione appare legittimo, ancorché il ricorrente abbia motivato la propria istanza di accesso con riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

E' ben vero che l'interpretazione letterale dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90 potrebbe far propendere nel senso della fondatezza delle lagnanze del ricorrente, affermando la necessità di garantire comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche qualora tali documenti rientrino in una delle categorie di documenti per i quali l'accesso è escluso, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge, o può essere escluso da un regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, sulla base della previsione dell'art. 24, comma 6, della legge.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

Ma tale interpretazione non può essere accolta, implicando, tra l'altro, la conseguenza, palesemente assurda, della necessità di garantire addirittura l'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato, laddove la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Ma, a ben vedere, un esame più approfondito della stessa formulazione letterale dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, consente di pervenire ad un'interpretazione ragionevole della disposizione in parola, utilizzando come chiave di lettura la precisazione, contenuta nel secondo periodo della stessa, che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si tratta di una specificazione che vale ad individuare nella sola riservatezza la causa di esclusione dell'accesso che viene superata quando l'accesso stesso è funzionale all'esercizio del diritto di difesa

Tale interpretazione dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90- secondo la quale è garantito comunque il diritto di accesso qualora la conoscenza dei documenti sia necessaria ai fini della cura o della tutela degli interessi giuridici del richiedente solo con riferimento ai documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza- si palesa assolutamente in linea con l'originaria formulazione dell'art. 24 della legge stessa, il cui comma 2, lettera d), prima dell'entrata in vigore delle innovazioni introdotte dalla legge n. 15/2005, pur autorizzando il Governo ad emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988, uno o più decreti intesi a disciplinare, tra l'altro, casi di esclusione del diritto di accesso (ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 24, comma 1), in ragione dell'esigenza di salvaguardare alcuni beni giuridici specificamente indicati, garantiva comunque il diritto di accesso, sub specie di visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza fosse necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, solo con riferimento ai documenti contenenti dati coperti da riservatezza (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, VI Sez., 20 febbraio 2008, n. 590).

I documenti richiesti dal ricorrente, attenendo alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della criminalità, rientrano nel novero dei documenti che sono stati legittimamente sottratti all'accesso dal D.M. n. 415/1994.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia — Direzione Generale del Personale e della Formazione, via Arenula 7, 00186 ROMA**Fatto**

....., vincitore del concorso a 64 posti di assistente addetto gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1992, ha presentato al Ministero della Giustizia istanza di accesso ai titoli dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria e destinati come prima sede di servizio in Roma.

Chiarisce il ricorrente che avverso il provvedimento con il quale la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia ha risolto il contratto individuale di lavoro del ricorrente stipulato il 12 dicembre 1997, è pendente un ricorso innanzi al Consiglio di Stato. I documenti su indicati, pertanto, sono necessari per tutelare gli interessi del ricorrente nel giudizio pendente innanzi al Supremo Organo della giustizia amministrativa.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione. Specifica, ancora, il nel presente ricorso che i documenti sono necessari per supportare nel giudizio in corso la eventuale censura di manifesta disparità di trattamento.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha accolto l'istanza di accesso ed ha inviato il ricorrente a presentarsi presso gli uffici per potere estrarre copia dei chiesti documenti.

Diritto

Con nota del 25 novembre l'amministrazione ha comunicato di avere concesso l'accesso ai chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, rappresentato e difeso dall'avv., ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
contro

Amministrazione resistente: Istituto Secondario di Primo Grado “.....”

Fatto

....., genitore del minore, l'8 agosto 2008, ha presentato istanza di accesso all'Istituto Secondario di Primo Grado “.....”, ai seguenti documenti:

1. estratto del verbale del Consiglio di Istituto relativo ai criteri della formazione delle classi prime;
2. piano dell'offerta formativa (P.O.F.), anno scolastico 2008 – 2009;
3. verbale o estratto del verbale della riunione nel corso della quale è stata istituita la commissione incaricata della formazione delle classi;
4. verbale della riunione della commissione, ed in particolare dei criteri seguiti per la formazione delle classi prime;
5. elenchi delle varie sezioni di classi prime e l'indicazione della seconda lingua;
6. atto e/o motivazione con il quale è stato disposto il ritiro degli elenchi dall'albo della scuola, avvenuto il 22 luglio 2008;
7. i nominativi di eventuali alunni che, a seguito della pubblicazione degli elenchi, hanno ottenuto il trasferimento presso altra sezione.

A seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha invitato il ricorrente a specificare le motivazioni a sostegno dell'istanza,, l'11 settembre 2008, ha specificato che i documenti su indicati sono necessari per curare e difendere in giudizio gli interessi del figlio, nell'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia rispettato i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, dal piano dell'offerta formativa, dalla circolare ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 110 del dipartimento per l'istruzione – direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2008, ha respinto l'istanza di accesso in quanto priva di adeguata motivazione atteso che il ricorrente ha ottenuto il nulla osta per il trasferimento presso altro istituto fin dal 28 agosto c.a.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Secondario di Primo Grado “.....”, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Specifico, nel presente ricorso, di avere presentato domanda di iscrizione, insieme ad un amico, nella sezione ove è somministrato l'insegnamento del tedesco come seconda lingua; non essendo stata soddisfatta tale richiesta ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Precisa, poi, il ricorrente, che l'istanza di accesso è volta a verificare che l'amministrazione abbia applicato le procedure vigenti per la formazione delle classi.

L'amministrazione con nota del 17 novembre 2008, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, chiarisce di avere inserito il minore nella classe 1G di seconda lingua francese/tedesco in base ai criteri stabiliti dal consiglio d'istituto,

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

della normativa riguardante la formazione delle classi e tenuto conto dell'indirizzo musicale dell'istituto. Afferma, poi, l'amministrazione di ritenere il ricorso infondato atteso che l'interesse è fondato su elementi ipotetici quali possibili futuri cambiamenti d'istituto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

....., quale genitore del minore, nel modulo di iscrizione presso l'Istituto Secondario di Primo Grado “.....”, ha espresso la preferenza, successivamente non soddisfatta, per l'insegnamento del tedesco quale seconda lingua.

I documenti richiesti e precedentemente indicati, sono necessari per verificare se l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri stabiliti dalla normativa per la formazione delle classi prime sia nella fase antecedente la pubblicazione degli elenchi degli iscritti, sia nella fase successiva nel corso della quale sono state effettuate delle modifiche alla composizione delle classi conseguente al trasferimento di alunni tra le diverse sezioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Istituto Secondario di Primo Grado “..... - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comune di Cassino**Fatto**

....., proprietaria di un'unità immobiliare che presenta due vedute su via all'altezza dei civici 35/39 all'altezza della porta di ingresso dell'esercizio commerciale denominato, gestito dalla s.r.l., ha presentato al comune di Cassino due istanze di accesso rispettivamente in data 12 e 16 settembre, 2008, aventi ad oggetto il rapporto e/o verbale di accesso effettuato dai vigili urbani il 2 settembre 2008 relativo all'esercizio commerciale denominato, eventuali altri verbali di accessi precedenti o successivi a tale data, ogni altro documento connesso all'eventuale permesso di costruire relativo alla struttura realizzata sulla via all'altezza del civico 33, eventuali verifiche effettuate dall'amministrazione inerenti il posizionamento di fioriere collocate sul marciapiede di via

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari al fine di tutelare in giudizio i propri interessi, atteso che sul marciapiede di via all'altezza dei civici 35/39 sono state realizzate delle costruzioni che compromettono il diritto di veduta della ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al comune di Cassino l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di Cassino sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Condominio Primavera

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

L'amministratore del Condominio Primavera di via del comune di, il 25 luglio 2008, ha presentato all'amministrazione comunale istanza di accesso alla pratica amministrativa concernente l'istanza di permesso a costruire in sanatoria, presentata dal condominio, a seguito del condono della trasformazione del locale box in un vano abitabile.

Specifica il ricorrente che il condominio, proprietario del box n. 7 e della relativa cantina identificata con lettera "a", posti nel piano interrato dell'edificio, ha trasformato il locale box in un vano abitabile e sostituito l'originaria apertura per autoveicoli con una porta blindata. A seguito di tali modifiche il condominio ricorrente ha intimato a ripristinare lo stato dei luoghi al momento del collaudo dell'immobile; tuttavia, non avendo il condominio provveduto ad eliminare le modifiche apportate, il condominio ricorrente ha chiesto al comune di, alla A.S.L. alla provincia di Foggia ed al Comando dei Vigili del Fuoco di intervenire al fine di verificare la legittimità della condotta del condominio ed, eventualmente, di adottare gli opportuni provvedimenti. Poiché, nonostante la richiesta del condominio di emanazione di un'ordinanza di ripristino della originaria destinazione del box, l'amministrazione comunale non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento, il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso precedentemente indicata.

Avverso il silenzio rigetto l'amministratore del condominio Primavera, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di annullare il diniego tacito e di ordinare al comune di l'accesso i documenti su indicati.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.